



COMUNE DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Anche per l'anno 2011 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Per i restanti immobili sono applicabili le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

Per l'anno 2011, sono confermate le seguenti aliquote:

- a) aliquota ordinaria: 7 ‰ (sette per mille);
- b) aliquota agevolata: 6 ‰ (sei per mille)
per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati con le Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998 e s.m.i., e per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività, rispettivamente, commerciale e artigianale; per le suddette unità è necessario, a pena di esclusione, che venga presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il 31/12/2011, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello in distribuzione presso il Servizio stesso;
- c) aliquota ridotta: 4,95 ‰ (quattro virgola novantacinque per mille)
solo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- d) aliquota maggiorata: 9 ‰ (nove per mille)
soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da almeno due anni dall'inizio del possesso.

DETRAZIONI (solo per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

Per l'anno 2011, è confermata la detrazione ordinaria di € 103,29 da effettuare sull'imposta dovuta. Detta detrazione spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, che per quella ad essa equiparata (art. 6 del Regolamento ICI).

La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5%, dell'abitazione principale.